



Milano, 30 Maggio 1990

Circolare Informativa 6/90

\*\*\*\*\*

In allegato trasmettiamo il documento ABI intitolato:

La dichiarazione dei redditi delle aziende e degli istituti di credito

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale  
Prof. Alessandro Carretta

Presidenza e Segreteria:  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE AZIENDE  
E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

Problematiche di maggior rilievo relative all'applicazione  
del Testo Unico delle imposte sui redditi

Edizione aprile 1990

Prot. Roma,  
TR/ 003527 12 APR 90

ALLE ASSOCIATE

Testo Unico delle imposte sui redditi (pos. 401-G)  
Determinazione del reddito d'impresa

In vista dell'approssimarsi dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 1989, si trasmette l'accluso fascicolo, che costituisce un'edizione aggiornata ed integrata di quello già distribuito l'anno passato con lettera-circolare TR/004653 del 20 aprile 1989.

Si e' infatti ritenuto utile procedere ad una nuova stesura di tale lavoro, allo scopo di tenere conto sia delle numerose modifiche normative nel contempo intervenute in materia di determinazione del reddito d'impresa, sia degli ulteriori approfondimenti svolti in ordine a talune questioni.

In particolare si segnala che, oltre a rielaborare quelle parti che richiedevano una migliore puntualizzazione ed a segnalare le novita' apportate alla disciplina delle plusvalenze, del credito d'imposta sui dividendi e degli ammortamenti, sono stati aggiunti due nuovi paragrafi, dedicati all'esame delle spese per prestazioni di lavoro e delle spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza, che non avevano precedentemente formato oggetto di una specifica trattazione.


Per quanto poi riguarda la disciplina transitoria delle perdite relative a crediti insinuati in procedure concorsuali - che notoriamente rappresenta una delle problematiche di maggiore attualita' per il settore del credito - si e' giudicato opportuno dedicare ampio spazio all'individuazione di una soluzione di "riconciliazione contabile" per quelle aziende che, avendo seguito nell'esercizio 1988 una diversa impostazione, si trovano ora nella necessita' di adeguarsi

alle istruzioni ministeriali per la compilazione del Mod. 760/90, con le quali e' stata, tra l'altro, confermata la validita' delle indicazioni a suo tempo date dall'Associazione.

Comunque, poiche' la competente Direzione Generale del Ministero delle finanze sembra orientata a fornire in tempo utile i richiesti chiarimenti sulla predetta specifica problematica, ci si riserva di tornare in argomento non appena in grado.

Nel restare a disposizione delle Associate per eventuali ulteriori delucidazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Felice Gianani)



Allegato

## I N D I C E

<b>INTRODUZIONE</b>	5
 <b>PARTE I: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE</b>	
1. PLUSVALENZE PATRIMONIALI	9
2. INTERESSI E DIVIDENDI	13
3. VALUTAZIONE DEI TITOLI	18
4. SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO	22
5. ONERI FISCALI	28
6. PERDITE SU CREDITI	37
7. AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI	45
8. ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	50
9. SPESE DI PUBBLICITA', PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA	53
10. SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	57
 <b>PARTE II: IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI</b>	
1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE	69

## INTRODUZIONE

Il Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge di riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e divenuto operante il 1° gennaio 1988, con effetto per i periodi di imposta che hanno avuto inizio a decorrere da tale data, ha già subito in questo primo periodo di applicazione non poche modifiche, che hanno inciso anche sulle regole per la determinazione del reddito d'impresa.

In relazione a ciò e allo scopo di mettere a disposizione delle aziende del settore uno strumento di consultazione utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 1989, si è ritenuto opportuno aggiornare il fascicolo già distribuito alle Associate lo scorso anno (cfr. allegato alla lettera-circolare TR/004653 del 20 aprile 1989).

In particolare, nel riprodurre sostanzialmente il contenuto del precedente fascicolo, tenendo conto sia delle novità legislative che degli ulteriori approfondimenti intervenuti, sono stati aggiunti appositi paragrafi dedicati all'illustrazione di problematiche che non erano state in tale sede trattate, quali le spese per prestazioni di lavoro e le spese di rappresentanza, che costituiscono talune tra le questioni su cui maggiormente si è accentrata l'attenzione del legislatore.

\* \* \*

Sotto il profilo della tecnica espositiva, si precisa che gli articoli citati senza indicazione degli estremi del provvedimento legislativo si intendono riferiti al Testo Unico delle imposte sui redditi.

**PARTE I: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

## 1. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Il trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 si differenzia sensibilmente da quello precedentemente disciplinato dall'omologo articolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, soprattutto per il fatto che viene previsto un diverso criterio di tassazione, che si concretizza nella facoltà di ripartirne l'importo realizzato in più esercizi.

Sotto il profilo sostanziale resta confermata la tassabilità delle plusvalenze patrimoniali sia nella ipotesi di realizzo dei beni di impresa mediante cessione a titolo oneroso sia in quella di assegnazione ai soci dei beni stessi, come pure la tassabilità delle plusvalenze iscritte in bilancio, già prevista dall'art. 12 del D.P.R. n. 598, la cui portata è stata estesa anche alle imprese individuali ed alle società di persone.

Benche' formalmente nuova, la norma che riguarda la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, non fa che recepire l'orientamento già al riguardo espresso dall'Amministrazione finanziaria, nel senso che, ove l'indennizzo risarcitorio sia di importo superiore al costo del bene non ammortizzato, la differenza rappresenta plusvalenza imponibile. A differenza del precedente art. 54 del D.P.R. n. 597 non sono invece più previste tra le plusvalenze tassabili quelle derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sono suscettibili di determinare plusvalenze imponibili tutti i beni relativi all'impresa, vale a dire, per le società e gli enti commerciali, tutti i beni agli stessi appartenenti (art. 77, secondo comma, e art. 75, secondo comma), esclusi soltanto quelli che, ai sensi dell'art. 53, in caso di cessione sono suscettibili di produrre ricavi, tra i quali rientrano per presunzione assoluta i titoli azionari ed obbligazionari e quelli in serie o di massa.

Da ciò consegue che nella previsione dell'art. 54 dovrebbero rientrare, secondo un criterio già operante nella precedente disciplina, sia le quote delle società a responsabilità limitata, sia le quote di partecipazione al capitale di enti pubblici e privati non rappresentate da titoli. Ciò peraltro è da ritenere che non valga per quelle possedute da società o enti finanziari per le quali dovrebbe rimanere fermo quanto chiarito dal Ministero delle finanze

L'opzione tra la tassazione nel solo esercizio di realizzo delle plusvalenze ovvero in piu' esercizi deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi mediante indicazione nell'apposito prospetto dell'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e della quota costante determinata in funzione del numero degli esercizi nei quali si intende ripartire l'ammontare della plusvalenza, la quale va comunque interamente imputata al conto economico, procedendo ad apportare nel Mod. 760/A le variazioni necessarie per far concorrere al reddito imponibile soltanto la quota determinata in funzione dell'opzione esercitata.

Cio' trova fondamento nella disposizione recata dall'art. 8 del D.P.R. n. 42 del 1988, secondo la quale la predetta facolta' di scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui la plusvalenza e' realizzata, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata.

Lo speciale regime di cui trattasi - che, e' bene ribadire, e' limitato alle sole plusvalenze realizzate, escluse, quindi, quelle iscritte in bilancio ovvero derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci o ai partecipanti - non e' piu' ispirato alla finalita' di agevolare l'autofinanziamento delle imprese, con la condizione del reinvestimento in un termine breve in cespiti di carattere strumentale, ma e' strettamente connesso alla particolare natura del provento che, per la sua formazione pluriennale e per la sua non periodicit , presenta i connotati tipici del "capital gain": come tale pertanto esso e' ammesso a fruire di un regime di tassazione piu' favorevole che dipende dalla libera scelta dell'impresa, e cioe' dalla politica aziendale e dalla situazione reddituale, senza che da parte del Fisco possano muoversi eccezioni alla scelta operata.

Tale logica risulta in parte ridimensionata dalla accennata modifica introdotta dal D.L. n. 69/1989, che ha ridotto, come detto, da dieci a cinque gli esercizi entro i quali puo' ripartirsi la tassazione delle plusvalenze.

In relazione a quanto sopra, il regime delle plusvalenze viene a differenziarsi in ragione sia dell'esercizio di acquisto dei beni che di quello del realizzo. Piu' precisamente si puo' procedere alla seguente schematizzazione:

- plusvalenze realizzate nell'esercizio 1987 ed accantonate nell'apposito fondo: ove non reinvestite in beni ammortizzabili entro il 1989 (secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo), esse concorrono a formare il reddito d'impresa per l'intero ammontare, ai sensi dell'art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 597;

## 2. INTERESSI E DIVIDENDI

L'articolo 56 recepisce al comma 2 la norma contenuta nell'art. 3 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, secondo la quale i dividendi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, estendendone la portata anche agli utili distribuiti dagli enti soggetti ad IRPEG.

Per quanto concerne gli interessi viene invece confermato che questi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui maturano, qualunque sia la fonte dalla quale provengano, e cioè anche ove si tratti di interessi diversi da quelli che per i soggetti non imprenditori costituiscono redditi di capitale (artt. 41 e 45).

Muovendo dal presupposto dell'unicità del reddito d'impresa, quale si determina sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite rettificato in conformità alle disposizioni previste dal Capo VI, rientrano quindi tra i componenti di tale reddito non soltanto gli interessi corrispettivi (derivanti da mutui, depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari), ma anche quelli moratori e compensativi e, fra questi ultimi, anche gli interessi sui crediti d'imposta di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Viene in tal modo ad essere superata la controversia sorta in passato fra le imprese bancarie e finanziarie, maggiormente interessate alla vicenda, e l'Amministrazione finanziaria in ordine alla tassabilità dei detti interessi e che finora ha dato luogo a numerose pronunce degli organi della giurisdizione tributaria, a livello anche di Commissione Tributaria Centrale (decisioni del 16 ottobre 1985, n. 8656 e del 18 novembre 1987, n. 1396), favorevoli alla tesi della intassabilità, in contrasto con quanto affermato dal Ministero delle finanze nella circolare n. 56 del 20 dicembre 1983 (riportata nella circolare ABI, Serie Tributaria, n. 13 del 1984).

A quanto risulta, la questione, già pendente davanti alla Corte di Cassazione, e' tuttavia stata da questa decisa nell'udienza del 9 febbraio 1990 con accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la prima succitata pronuncia della Commissione Tributaria Centrale n. 8656/85. In attesa del deposito della sentenza della Corte, per effetto del quale si potrà avere cognizione delle relative motivazioni, si ritiene comunque che le vertenze in atto possano essere ulteriormente proseguite, continuando a sostenere che alla previsione normativa contenuta nella menzionata disposizione debba attribuirsi valore innovativo, con la conseguenza che per i periodi d'imposta soggetti alla previgente disciplina rimane fondatamente sostenibile l'estraneità degli interessi sui crediti d'imposta dal

dopo il 31 dicembre 1990 l'efficacia della norma di cui al comma 3-bis dell'art. 56 (introdotto con il D.L. n. 69/1989), secondo la quale gli interessi derivanti da prestiti, per i quali la misura non sia determinata o sia inferiore, debbono essere computati, per presunzione assoluta, in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo d'imposta (cfr. circolare ABI di Serie Tributaria n. 19 c.a.).

In merito ai dividendi e' da evidenziare che, per effetto del combinato disposto degli artt. 14 e 92, il credito d'imposta spettante ai soci in misura pari ai nove sedicesimi dell'ammontare degli utili percepiti e' attribuito non soltanto per gli utili distribuiti dalle societa' di capitali, ma anche per quelli distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dagli enti commerciali.

In proposito, va osservato che nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi viene confermato il criterio gia' enunciato in quelle relative alla dichiarazione per il 1988, secondo il quale il credito d'imposta ai partecipanti agli enti pubblici, spetterebbe soltanto sugli utili la cui distribuzione sia stata deliberata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

L'impostazione ministeriale appare in realta' discutibile, considerato, da un lato, che le disposizioni del Testo Unico sono entrate in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno avuto inizio dopo il 31 dicembre 1987 (art. 136) e, dall'altro, che gli utili di cui trattasi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui sono percepiti (art. 56); sembrerebbe pertanto fondatamente sostenibile che anche sugli utili deliberati nel 1988 dagli enti creditizi pubblici possa essere chiesto il credito di imposta sui dividendi nella dichiarazione relativa all'esercizio di riscossione.

La questione teste' accennata non riguarda comunque gli utili distribuiti da quegli enti creditizi pubblici per i quali la spettanza del credito d'imposta era gia' stata riconosciuta ai sensi dell'art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Sotto altro profilo, va ancora sottolineato che i dividendi distribuiti da societa' estere, come pure gli interessi di provenienza estera, vanno computati per intero ai fini del rapporto proporzionale di deducibilita' degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali, anche quando per effetto delle norme convenzionali sulle doppie imposizioni o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito (art. 63, comma 2, lett. d). Cio' vale in particolare nel caso di utili distribuiti da societa' estere collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. che,

temperamento, peraltro, rappresentato dalla possibilita' di limitare la compensazione della perdita stessa in misura tale da evitare la formazione forzata di posizioni creditorie verso l'Erario, tenendo conto della eventuale presenza di crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo d'acconto, versamenti in acconto, nonche' delle eccedenze a credito rivenienti dall'esercizio precedente (cfr. circolare ABI, Serie Tributaria, n. 10 del 1989).

possano includersi tutti i titoli "similari alle azioni ed alle obbligazioni", ai sensi dell'art. 41, comma 2, ivi compresi, in particolare, quelli che per le loro caratteristiche di emissione hanno una circolazione limitata fra i soli partecipanti al capitale dell'ente (nel caso di titoli simili alle azioni), ovvero possono formare oggetto di trasferimenti equiparabili ad una cessione di credito (nel caso di titoli simili alle obbligazioni).

I dubbi nascono da quanto si legge nelle note illustrative allo schema del Testo Unico, secondo cui "nel ribadire l'attrazione dei titoli tra i beni produttivi di ricavi, si e' stabilito che questa regola, oltre che per le azioni e le obbligazioni, vale anche per altri titoli non in quanto "similari", bensì in quanto siano titoli emessi in serie o di massa e quindi per loro natura oggettiva destinati alla circolazione. Dimodoche' e' questo carattere, proprio anche delle azioni e delle obbligazioni, a poter dare fondamento razionale all'attrazione o presunzione in argomento".

Dal che non risulta chiaro se i titoli anzidetti - e cioè quelli "similari" non destinati per loro natura alla piena circolazione - possano formare oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 61 e se quindi, in caso di cessione, essi diano luogo a ricavi ovvero a plusvalenze patrimoniali tassabili secondo il regime stabilito dall'art. 54.

Ne' appare risolutiva a tali fini la circostanza che il comma 3 dell'art. 61, nel disciplinare i criteri di valutazione dei titoli in rimanenza al termine dell'esercizio, menzioni, accanto alle azioni non quotate in borsa e non negoziate al mercato ristretto, anche i "titoli simili" alle azioni.

Ed invero, sebbene da parte di taluno si sostenga che tale esplicito richiamo valga di per se' ad estendere a tutti i titoli simili, come definiti dall'art. 41, la disciplina propria dei beni-merce e, quindi, anche le regole dettate per la valutazione delle rimanenze dall'art. 61 (cfr. Leo, Monacchi, Schiavo - Le imposte sui redditi nel Testo Unico - Giuffre' 1988), una lettura sistematica delle norme potrebbe, per contro, far pervenire ad una differente conclusione.

In particolare, la considerazione che il comma 1 dell'art. 61 circoscrive ai titoli menzionati alla lett. c) dell'art. 53 l'applicabilita' dei criteri di valutazione propri delle rimanenze finali, potrebbe indurre a riconoscere una portata piu' ristretta al richiamo successivamente fatto dallo stesso art. 61 ai titoli simili alle azioni, nel senso cioè che questi ultimi costituiscono "magazzino" soltanto quando presentino anche i requisiti dell'emissione "in serie o di massa".

si aggiunge soltanto al numero di quelle già possedute in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria;

4) i versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o la rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla società stessa, per i quali viene specificato che il relativo ammontare va aggiunto al costo delle azioni, con l'avvertenza, peraltro, che dei versamenti e delle remissioni di debito effettuate a copertura di perdite non si tiene conto per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. In altri termini, si considera costo delle azioni solo la quota di versamento fatta per reintegrare il patrimonio netto preesistente, mentre la quota eccedente costituisce onere deducibile, giusta quanto è desumibile a contrariis dalla disposizione recata dall'art. 66, comma 5.

Merita altresì di essere segnalato che è stato positivamente risolto il problema che si era profilato in sede di elaborazione dello schema di Testo Unico, nelle cui note illustrative era stato avanzato il dubbio, messo in evidenza nella circolare ABI, Serie Tributaria, n. 35 del 1985, che l'adeguamento al valore normale, se inferiore a quello di costo, andasse effettuato esercizio per esercizio, senza possibilità di mantenere ferma la svalutazione operata nei precedenti esercizi. Risulta ora testualmente precisato (art. 59, comma 4, che il minor valore attribuito alle rimanenze vale anche per gli esercizi successivi, sempre che, ovviamente, le rimanenze medesime non risultino iscritte per un valore superiore. Tale effetto è stato esteso - ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 42 del 1988 - anche al minor valore attribuito alle rimanenze in esercizi chiusi anteriormente a quello avente inizio dal 1° gennaio 1988, in conformità alle norme contenute nell'art. 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del D.P.R. n. 597 del 1973.

qualifica come spese per prestazioni di lavoro dipendente le "liberalita' a favore dei lavoratori", senza discriminazione alcuna, e cioe' -senza subordinarne la deducibilita' alla condizione che le stesse vengano tassate in capo ai singoli percettori.

A favore della tesi dianzi prospettata sembra deporre, inoltre, il disposto di cui al successivo comma 1-bis che circoscrive la portata del comma precedente prevedendo l'indeducibilita' di taluni tipi di spese le quali, per il carattere tassativo di tale elencazione, dovrebbero rappresentare le sole eccezioni alla generale regola di deducibilita' delle spese e degli oneri relativi al personale dipendente.

E' opportuno ricordare in proposito che, tra le fattispecie alle quali si applica il cennato regime di indeducibilita', rientrano i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, con esclusione di quelle riguardanti i servizi di mensa rivolti alla generalita' dei dipendenti o servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. Un trattamento in parte diverso e' riservato ai canoni di locazione anche finanziaria nonche' alle spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, in quanto per essi la deducibilita' e' ammessa per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti, stessi a norma del citato art. 48, comma 3.

Quest'ultima previsione, in particolare, e' quella che crea le maggiori difficolta' interpretative per via della stretta correlazione che introduce tra la spesa deducibile da parte del datore di lavoro e il reddito imponibile in capo al dipendente a titolo di compenso in natura, il cui controvalore in lire va determinato, come e' noto, adottando il criterio del "costo specifico".

Invero, poiche' ogni forma di retribuzione che si sostanzia nell'attribuzione di beni od utilita' economicamente apprezzabili, diversi dal denaro, sembrerebbe assumere la connotazione di reddito tassabile sulla base del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, non e' agevolmente comprensibile come vi possa essere un divario tra l'ammontare dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione che rimangono a carico del datore di lavoro stesso e l'importo che concorre a formare l'emolumento imponibile del dipendente a favore del quale e' stato messo a disposizione l'immobile.

Poiche', peraltro, non e' fondatamente ipotizzabile che il legislatore abbia formulato una norma destinata a rimanere priva di concreta efficacia, e' da ritenere che il compenso in natura configurabile nella fattispecie presa in considerazione non coincida, come dovrebbe essere di regola, con il costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro.

mento di oneri superiori all'importo del canone ritraibile dalla sublocazione ad uso abitativo.

E' di tutta evidenza come nella fattispecie prospettata non ricorrano gli estremi per la configurazione, neanche in forma indiretta, di una erogazione di reddito aggiuntiva degli ordinari emolumenti di spettanza del dipendente, posto che la norma contrattuale sopra richiamata si limita a sancire l'impegno dell'azienda a reperire un immobile ad uso abitativo che il funzionario o dirigente trasferito possa acquisire in locazione (se l'immobile e' di proprieta' della banca) o in sublocazione (se l'immobile e' detenuto dalla banca a titolo di locazione), pagando un regolare corrispettivo quantificato nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni legislative in materia (c.d. equo canone), e senza beneficiare, quindi, di alcun particolare trattamento economico di favore.

In considerazione di cio', nelle circolari di Serie Tributaria n. 10 e n. 33 diramate lo scorso anno a commento della normativa recata dal D.L. n. 69 in precedenza menzionato, si e' espresso il parere che il regime di indeducibilita' previsto dal ripetuto art. 62, comma 1-bis, non dovrebbe trovare ingresso con riferimento alla differenza di canone che rimane a carico delle aziende di credito.

Cio' proprio in quanto il maggior costo sopportato dalla banca per ottenere a condizioni di libero mercato l'alloggio da destinare alla sublocazione non puo' mai tradursi, come detto, in un incremento di ricchezza per il dipendente-subconduttore, atteso che egli rimane non soltanto estraneo al rapporto negoziale che lega il locatore dell'immobile all'azienda locataria, ma anche totalmente indifferente alle condizioni economiche che lo disciplinano, essendo tenuto a corrispondere il canone di locazione nella misura massima che la legge consente di applicare (c.d. equo canone).

In altri termini, la circostanza che il regime di deducibilita' dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti risulti strettamente correlato alla attribuzione di un compenso in natura ai dipendenti stessi - nel senso che l'indeducibilita' riguarda l'eccedenza degli oneri predetti rispetto all'importo tassabile a titolo di fringe-benefit in capo al lavoratore - dovrebbe comportare l'estraneita' al regime fiscale di cui trattasi delle spese che l'azienda bancaria si accolla, in ottemperanza al ricordato obbligo di natura contrattuale, non gia' allo scopo di remunerare l'attivita' svolta dal dipendente bensì per soddisfare proprie esigenze operative che richiedono la mobilita' del personale.

Non puo' comunque sottacersi che il tenore letterale della norma in discorso e' tale da lasciare aperti dei margini di dubbio circa l'ambito di applicazione della stessa.

Sempre in argomento va, poi, rammentato che l'ultimo comma dell'art. 62 prevede espressamente che l'eventuale quota dell'utile d'esercizio attribuita agli amministratori (o ai dipendenti) e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

La ragione per cui si prescinde dalla imputazione delle suindicate partecipazioni al conto economico risiede nel fatto che le partecipazioni stesse, in quanto calcolate dopo la determinazione del risultato di esercizio, costituiscono una ripartizione dell'utile prodotto e non hanno, quindi, natura di spese in senso proprio per le quali e' richiesta la condizione dell'addebito al conto profitti e perdite, giusta il disposto dell'art. 75.

L'esplicito riferimento fatto dal legislatore all'esercizio "di competenza" induce a considerare come tale quello di produzione degli utili a cui sono commisurate le spettanze degli amministratori, senza necessita' di distinguere - come in passato sostenuto dall'Amministrazione finanziaria con riguardo ad un caso di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti (cfr. ris. n. 9/1095 dell'8 luglio 1976) - tra l'ipotesi in cui la misura della partecipazione agli utili e' prefissata negli statuti societari e quella, invece, in cui la determinazione delle quote e' rimessa alla volonta' assembleare.

Tali conclusioni appaiono avvalorate dalle note ministeriali esplicative dello schema di Testo Unico (cfr. allegato alla nostra circolare, Serie Tributaria, n. 35 del 1985), laddove e' precisato che le partecipazioni agli utili "essendo calcolate dopo la determinazione dell'utile di esercizio risultante dal conto dei profitti e delle perdite e in percentuale dello stesso, devono essere computate in diminuzione del reddito anche se non imputate al detto conto".

Altre innovazioni riguardano poi specificamente l'INVIM assoluta all'atto dell'alienazione a titolo oneroso di beni immobili, che viene ora considerata non piu' come onere direttamente imputabile in diminuzione della plusvalenza da realizzo (art. 54, secondo comma, del D.P.R. n. 597), bensì quale autonoma componente negativa del reddito imponibile, nonché l'INVIM decennale, di cui viene confermata la deducibilità, già ammessa in termini generici dall'art. 9 della legge n. 904 del 1977, con l'ulteriore previsione di un sistema di detrazione per quote costanti in cinque esercizi in alternativa all'integrale addebito dell'imposta stessa al reddito dell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Infine, un'ultima modifica di rilievo si rinviene nell'ambito delle norme generali sui componenti del reddito d'impresa contenute nell'art. 75, e piu' precisamente nel comma 5 di tale disposizione, il quale stabilisce in modo esplicito che gli oneri fiscali sono sempre interamente deducibili e cio' "per il solo fatto di essere imputati al conto dei profitti e delle perdite, in quanto sostenuti nell'esercizio dell'impresa, non essendo ad essi riferibile la condizione della inerenza a cespiti imponibili" (cfr. note illustrative allo schema di Testo Unico, riportate nella circolare ABI, Serie Tributaria, n. 35 del 1985).

Dal quadro normativo così delineato emergono alcuni problemi a proposito dei criteri cui le aziende e gli istituti di credito debbono attenersi in ordine alla detraibilità dal reddito imponibile dell'imposta sostitutiva relativa ai finanziamenti a medio e lungo termine e dell'imposta sul valore aggiunto assoluta sulle operazioni "a monte" che non può essere portata in deduzione dall'IVA dovuta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi.

#### A) Imposta sostitutiva

Premesso che nessun dubbio sussiste piu' circa la deducibilità di detta imposta, a nulla rilevando la circostanza che la stessa possa formare oggetto di traslazione economica nei confronti della clientela (cfr. risoluzione del Ministero delle finanze, prot. n. 9/017-87 del 12 aprile 1988, riportata nella circolare ABI, Serie Tributaria, n. 27 dello stesso anno), il problema che si pone in relazione alla nuova formulazione del Testo Unico è quello dell'individuazione dell'esercizio in cui l'onere sia fiscalmente deducibile.

Si è ricordato in precedenza come l'art. 61 del D.P.R. n. 597 considerasse deducibili gli accantonamenti stanziati in bilancio a fronte di imposte dovute ma non ancora definitivamente accertate, nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle Commissioni tributarie.

quale e' imperniato il riconoscimento in deduzione dell'accantonamento, nel senso cioe' che quest'ultimo deve trovare corrispondenza in una dichiarazione effettivamente prodotta all'ufficio competente a riceverla, senza che rivesta efficacia condizionante il momento di presentazione della stessa.

D'altro canto, va tenuto presente che l'obbligazione di pagare l'imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, trova la sua fonte negli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973, i quali definiscono con precisione il presupposto di applicazione del tributo, la base imponibile e le relative aliquote, consentendo cosi' di quantificare esattamente l'onere che avra' manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo a seguito della presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 20 del predetto decreto legislativo.

Da cio' deriva che, tra gli oneri fiscali di competenza dell'esercizio, le aziende e gli istituti di credito debbono correttamente includere l'accantonamento dell'imposta sostitutiva gravante sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati e dei fidi concessi nel medesimo periodo di gestione, in quanto onere che trae origine dalle operazioni anzidette e che va posto in correlazione con i proventi a queste specificamente riferibili, ivi compreso proprio il recupero economico dell'imposta sostitutiva attuato nei confronti della clientela.

Ora, se la motivazione sulla quale poggia il riconoscimento in deduzione degli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate e' rinvenibile nell'esigenza di dare attuazione, pur con le comprensibili cautele per l'Erario, al principio di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo criteri di competenza economica, sancito nella legge delega del 1971, appare lecito affermare che la ricordata previsione normativa, ponendosi in rapporto di eccezione alla speciale regola di cassa che governa la deducibilita' degli oneri fiscali, altro non fa che uniformare la partecipazione al reddito d'impresa degli accantonamenti in discorso alla norma generale contenuta nell'art. 75, comma 1, in piena armonia con le disposizioni di carattere civilistico e con i principi contabili che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio.

Conseguentemente, ove si negasse la deduzione dell'accantonamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio in cui si procede alla sua costituzione, pretendendone il rinvio al periodo d'imposta successivo nel corso del quale avviene la presentazione della dichiarazione, si finirebbe per accogliere un criterio di imputazione del tutto anomalo, in palese contrasto con l'intendimento esplicitamente dichiarato dal legislatore nelle note illustrative allo schema di Testo Unico (cfr. la citata circolare ABI n. 35 del 1985), laddove

Mutatis mutandis, le argomentazioni di fonte ministeriale sinteticamente riportate sembrano idonee a confermare la correttezza della tesi interpretativa sopra prospettata, atteso che in entrambe le diverse fattispecie ricorre l'esigenza di dare riconoscimento fiscale ad oneri di competenza dell'esercizio, che trovano la loro formalizzazione in documenti di natura dichiarativa predisposti dopo la chiusura dell'esercizio.

E' appena il caso di rilevare, in conclusione, che le considerazioni sopra svolte tornano utili anche al fine della deduzione di altri oneri tributari, quali in particolare l'imposta di bollo e la tassa speciale sui contratti di borsa assolte in modo virtuale, relativamente all'eventuale importo da versare a saldo sulla base di apposita dichiarazione, che deve essere presentata, a norma di legge, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

#### B) Imposta sul valore aggiunto

Riguardo all'IVA le problematiche si incentrano sul trattamento da riservare all'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi che, in tutto o in parte, rimane a carico delle aziende e degli istituti di credito per effetto delle disposizioni vigenti in materia che limitano la detraibilità dell'imposta anzidetta da quella dovuta sulle operazioni imponibili poste in essere in ciascun esercizio.

Piu' precisamente, i casi in cui viene meno il connotato tipico della neutralità del tributo possono schematicamente distinguersi nel modo seguente:

- a) indeducibilità istituzionale, correlata a specifici beni e servizi annoverati nell'art. 19, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni;
- b) indeducibilità conseguente all'esercizio della facoltà concessa ai contribuenti di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti, giusta il disposto dell'art. 36-bis del predetto decreto;
- c) indeducibilità parziale derivante dal concorso di operazioni imponibili ed operazioni esenti dall'imposta, di cui al secondo comma del citato art. 19.

E' noto come, in vigore del D.P.R. n. 597, il Ministero delle finanze abbia avuto modo di affrontare l'argomento (cfr. risoluz. n. 9/869 del 19 gennaio 1980, riportata nella circolare ABI, Serie Tributaria, n. 6 del 1980) esprimendo l'avviso che, sia nel caso di indetraibilità assoluta di cui al punto a), sia nel caso di indetraibilità provocata

tributi enunciato nel richiamato art. 75, comma 5, sia riferibile agli oneri di carattere fiscale che assumono la veste di autonomi componenti di reddito e che, come tali, trovano imputazione al conto dei profitti e delle perdite, atteso che il tenore letterale della norma generale sulle valutazioni dianzi ricordata (art. 76, comma 1, lett. b), non consente di escludere in via di principio le imposte dal novero degli oneri accessori di diretta imputazione.

Per contro il ricorso al concetto di accessorietà appare non più altrettanto fondatamente proponibile con riguardo alle spese per servizi, posto che, come si è detto, è venuto meno il supporto normativo in precedenza costituito dall'art. 56 del D.P.R. n. 597, e ciò presumibilmente per la circostanza che, ove non si tratti di entità dello stato patrimoniale, non si pone la necessità di configurare una nozione di costo comprensiva degli esborsi strettamente connessi all'acquisto, coincidendo la spesa con il corrispettivo dovuto alla controparte per il servizio ottenuto.

Consequentemente in quest'ultima ipotesi, sempreché l'IVA pagata in via di rivalsa non sia stata fatta affluire contabilmente in un'unica voce di spesa relativa alla prestazione ricevuta, ma sia stata registrata distintamente tra le imposte e tasse dell'esercizio, appare corretto considerarla estranea al regime di detraibilità proprio del tipo di spesa cui si riferisce e ricondurla nell'ambito del trattamento riservato agli oneri fiscali dal più volte menzionato art. 75, comma 5.

Per quanto infine concerne l'IVA che grava sulle istituzioni creditizie a causa del meccanismo del "pro-rata" (cfr. punto c), non possono che riconfermarsi le perplessità esternate nella ricordata circolare ABI n. 6 del 1980 a proposito della pretesa qualificazione di tale onere come spesa genericamente riferibile all'intera attività imprenditoriale, che ne comporterebbe l'attrazione nel regime di deducibilità proporzionale.

Invero, il fatto che nella fattispecie in parola l'IVA indeducibile scaturisca dalla contemporanea presenza di operazioni imponibili ed operazioni esenti agli effetti di tale tributo, rappresentando "una massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere dall'impresa nel corso dell'esercizio" (cfr. succitata risoluzione ministeriale), non sembra di per sé idoneo ad inficiare la natura dell'onere che è quella di un'imposta pagata in via di rivalsa obbligatoria e di cui una parte rimane definitivamente a carico per effetto del meccanismo di applicazione del tributo.

Come si è avuto modo di osservare nel 1980 in sede di commento alla suddetta pronuncia ministeriale, il carattere tributario dell'onere di cui trattasi trova dimostrazione,

## 6. PERDITE SU CREDITI

Tra le modifiche piu' significative apportate dal Testo Unico, va annoverata quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 66 il quale, a differenza della precedente normativa che nulla disponeva al riguardo, detta le condizioni in base alle quali le perdite su crediti sono considerate deducibili.

Tale disposizione prevede che le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando si tratta di crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali; il che rappresenta un notevole passo in avanti verso il riconoscimento fiscale delle perdite, prima limitato alla rigorosa prova documentale della certezza e definitivita' delle stesse, secondo il rigido criterio interpretativo seguito dall'Amministrazione finanziaria.

Gli oneri in parola sono dunque deducibili in tutti i casi in cui da parte dell'impresa vengano adottati elementi tali (certi e precisi) da far ritenere che il credito non sia piu' in tutto o in parte recuperabile per l'insolvenza totale o parziale del debitore. E cio' potra' in particolare risultare, indipendentemente dall'esaurimento delle procedure coattive di recupero, in presenza:

1) di un atto di rinuncia unilaterale da parte del creditore, con il quale questi faccia luogo alla remissione totale o parziale del debito, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1326 cod. civ., sempreche' cio' risponda, ovviamente, ad una scelta di convenienza economica operata dall'azienda (cfr. risoluzione ministeriale n. 9/517 del 6 settembre 1980, riportata nella circolare ABI, Serie Tributaria, n. 31 del 1981);

2) di un accordo transattivo fra le parti, con il quale si addivenga ad una riduzione del debito originario;

3) di cessione del credito sia pro-soluto che pro-solvendo, anche a societa' di factoring, dal momento che in entrambe le ipotesi si attua il trasferimento del credito, salvo che il factor non si limiti a curarne l'incasso assumendo o meno la garanzia del pagamento e ricevendo in corrispettivo una commissione per il servizio prestato. Al riguardo, va osservato che non appare avere piu' fondamento la tesi dell'Amministrazione finanziaria enunciata nella risoluzione n. 9/634 del 13 marzo 1982, in virtu' della quale la cessione pro-solvendo, essendo il cedente tenuto a garantire la solvibilita' del debitore, comporterebbe la deducibilita' della perdita soltanto nel periodo d'imposta in cui risulti accertata la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore.

diritto alla deduzione della perdita nella misura della valutazione fattane non rientrano ne' l'amministrazione controllata delle imprese, di cui agli artt. 187 e ss. della legge fallimentare, trattandosi di una fase che precede l'eventuale dichiarazione di fallimento, ne' l'amministrazione straordinaria delle aziende e degli istituti di credito, che presenta una stretta analogia con la prima, concretizzandosi la stessa in una gestione commissariale che comporta la semplice sospensione degli organi statutari e che, ove non conduca al risanamento dell'azienda, puo' provocare la sua messa in liquidazione coatta, la quale soltanto determina l'inizio della procedura concorsuale.

Detto art. 11 prevede, infatti, che si deve avere riguardo alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed, infine, del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Cio' detto sul piano normativo sostanziale, rimangono da esaminare due problemi di fondamentale rilievo, il primo dei quali riguarda l'attribuzione per competenza delle perdite su crediti insinuati nelle procedure concorsuali, mentre il secondo attiene al comportamento da adottare per i crediti gia' insinuati in procedure iniziate anteriormente al 1° gennaio 1988 ed ancora in corso a tale data.

Relativamente alla prima questione si ritiene che, pur in mancanza di una precisa disposizione in proposito, la competenza resti determinata dall'esercizio in cui l'impresa procede alla rilevazione della perdita, a seguito dell'apprezzamento fattone dagli organi aziendali competenti nel rispetto della normativa civilistica relativa al bilancio. Resta quindi escluso che la perdita debba necessariamente essere imputata nell'esercizio di inizio della procedura concorsuale, ben potendo la stessa venir imputata in uno qualsiasi degli esercizi compresi nella durata della procedura medesima, a decorrere dall'esercizio in cui questa ha avuto inizio.

La correttezza di tale criterio ha trovato indiretta conferma nel coordinamento della citata disposizione di attuazione (art. 11) con quella transitoria (art. 25) che detta le norme che regolano la detraibilita' delle perdite su crediti insinuati in procedure concorsuali gia' in essere al 1° gennaio 1988.

Quest'ultima disposizione, infatti, nel riconoscere l'applicabilita' del nuovo regime anche alle procedure gia' aperte alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, stabilisce che le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite di precedenti

in franchigia d'imposta fosse risultato sufficiente per assorbirne l'importo.

Ad avviso della stessa Amministrazione finanziaria, la regola della deduzione in quote costanti dell'eccedenza delle perdite rispetto alla consistenza del fondo rischi si applica anche quando la procedura concorsuale venga a cessare prima del decorso del quinquennio considerato dalla norma transitoria, restando tuttavia salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura viene a cessare qualora la deduzione per quote non sia stata iniziata.

Per quanto riguarda le perdite relative a crediti per interessi di mora le accennate istruzioni ministeriali specificano, altresì, che per esse valgono le medesime modalità di deduzione per quote costanti nei cinque periodi d'imposta, limitatamente alla parte non accantonata nell'apposito fondo rischi di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

I dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione della norma - risolti, come detto, soltanto di recente dal Ministero delle finanze nelle richiamate istruzioni per la compilazione del modello 760/A - hanno peraltro indotto non poche aziende di credito ad adottare, relativamente al periodo d'imposta 1988, comportamenti difformi, per lo più ispirati ad un criterio ritenuto prudenziale, consistente nel limitare il riconoscimento fiscale delle perdite, di cui al citato art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, ad un quinto del loro ammontare complessivo, mediante il contestuale utilizzo del fondo rischi esente in misura corrispondente e non già sino a concorrenza (ovvero sino al completo esaurimento in caso di incapienza) delle perdite rilevate in bilancio.

Si pone ora, pertanto, il problema di come procedere alla sistemazione delle posizioni dianzi accennate, in modo da adeguare le risultanze del bilancio relativo all'esercizio 1989 al criterio applicativo accolto dall'Amministrazione finanziaria.

In mancanza di specifici chiarimenti ministeriali sul punto - che, peraltro, si confida di poter avere in tempo utile, essendo l'argomento all'esame della competente Direzione generale - si ritiene opportuno prospettare le soluzioni che appaiono maggiormente idonee a realizzare la necessaria riconciliazione contabile.

In particolare, sono sostanzialmente individuabili le seguenti fattispecie:

A) Imprese che negli esercizi anteriori al 1988 avevano contabilizzato perdite su crediti non ancora deducibili fiscalmente (es. L. 1.000), senza utilizzo del fondo rischi ex art. 66 del D.P.R. n. 597/1973 (in genere utilizzando il fondo tassato), e che nel bilancio relativo all'esercizio

- cumulare la deduzione del primo quinto riferibile al 1988 con la quota di competenza dell'esercizio 1989;
- ripartire l'intera eccedenza nei quattro esercizi residui;
- riservare la deduzione del primo quinto all'esercizio in cui, a seguito della chiusura della procedura concorsuale, la perdita acquisisce i requisiti della certezza e della precisione.

B) Imprese che hanno contabilizzato nel bilancio relativo all'esercizio 1988 perdite su crediti attinenti a procedure concorsuali già in essere al 1° gennaio dello stesso anno (es. L. 1.000), utilizzando a copertura delle medesime il fondo rischi ex art. 66 del D.P.R. 597/1973 in misura pari ad un quinto del loro ammontare (es. L. 200) e, parallelamente, il fondo rischi su crediti tassato per i rimanenti quattro quinti (L. 800).

Nella sostanza, il problema non è dissimile da quello dianzi rappresentato al punto A) ed appare dunque possibile seguire la medesima impostazione a tale proposito indicata, provvedendo a ripristinare il fondo tassato mediante trasferimento di una quota del fondo rischi esente corrispondente ai quattro quinti della perdita.

Nel caso in cui il fondo rischi in franchigia d'imposta disponibile al 31 dicembre 1987 fosse stato invece di importo inferiore (es. L. 800) a quello delle perdite contabilizzate nel 1988, si pone conseguentemente lo stesso problema trattato al punto precedente in ordine alla sorte da dare all'"eccedenza" delle perdite che non trova copertura nel fondo rischi esente, per la soluzione del quale si fa rinvio a quanto più sopra detto.

Entrambe le situazioni di base dianzi prospettate ai punti A) e B) risultano nella realtà maggiormente articolate in considerazione del fatto che, nella generalità dei casi, le aziende nell'esercizio 1988 hanno utilizzato il fondo esente sia per neutralizzare pro-quota le perdite oggetto della disciplina transitoria sia per coprire perdite estranee alla previsione dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988 (e cioè quelle relative a crediti insinuati in procedure aperte dopo il 1/1/1988, o comunque altre comprovabili sulla base di elementi certi e precisi).

Questa circostanza finisce per condizionare la possibilità di procedere ad una perfetta "riconciliazione" contabile, ben potendosi verificare il caso in cui, una volta operato il trasferimento da fondo rischi esente a fondo tassato, il primo venga a risultare insufficiente a coprire i

## 7. AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI

La disciplina degli ammortamenti dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa ha subito, per effetto del nuovo Testo Unico (art. 67), rilevanti modifiche rispetto alla normativa precedente, della quale peraltro ha mantenuto fermo il principio che la deduzione e' ammessa in misura non superiore ai coefficienti indicati nella tabella approvata con apposito decreto ministeriale. Tale tabella, si sottolinea, e' stata recentemente aggiornata dal D.M. 31 dicembre 1988, con il quale sono state introdotte talune variazioni di interesse per il settore creditizio, che risultano applicabili per gli ammortamenti iniziati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1988 (cfr. circolare ABI, Serie Tributaria, n. 42 del 1989).

Ulteriori innovazioni sono state apportate recentemente con il D.L. n. 40 del 1° marzo 1990, in corso di conversione, nel quale sono state sostanzialmente trasfuse le disposizioni al riguardo gia' contenute nel precedente D.L. n. 414/1989, non convertito per decorrenza dei termini di legge.

Il regime che, per effetto delle diverse modificazioni intervenute, risulta pertanto applicabile per l'esercizio 1989, puo' essere sintetizzato come segue:

- i beni sono ammortizzabili soltanto a partire dall'esercizio della loro effettiva entrata in funzione e non piu' per la loro semplice attitudine ad essere utilizzati;
- la quota deducibile nel primo esercizio di funzionamento e' pari alla meta' dell'ordinario coefficiente. Tale regola dovrebbe restare applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1989, in quanto il criterio della ripartizione per dodicesimi in relazione ai mesi trascorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo d'imposta - introdotto dal citato D.L. n. 40/1990 - e' destinato, se definitivamente confermato dalla legge di conversione del decreto, a trovare ingresso a partire dall'esercizio 1990 (o, piu' precisamente, per l'esercizio in corso alla data del 1° marzo 1990);
- la quota di ammortamento deducibile a titolo anticipato nel primo triennio di entrata in funzione del bene e' fissata nella misura di una volta quella ordinaria, e non piu' di una volta e mezza come originariamente previsto dall'art. 67. Tale riduzione vale per tutti i beni acquisiti ed entrati in funzione dall'entrata in

costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio stesso;

- c) per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione, nel senso che il limite percentuale di deducibilita' e' calcolato sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso (art. 12 del D.P.R. n. 42 del 1988);
- d) sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza i canoni periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, il cui costo va escluso dalla base di commisurazione del limite percentuale di deduzione. Tale disposizione non ha peraltro carattere vincolante, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nelle istruzioni al Mod. 760, nel senso che l'impresa ha facolta' comunque di optare per la deduzione di detti oneri nei limiti e con le modalita' stabiliti in via ordinaria per le altre spese di manutenzione. Qualora, comunque, l'impresa abbia deciso di avvalersi della possibilita' di dedurre per intero i canoni periodici in parola, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi d'imposta compresi nella durata del contratto.

Merita ancora di essere sottolineato che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 40, gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali per natura. A tale riguardo va segnalato che nelle istruzioni ministeriali al Mod. 760 e' stato ribadito quanto gia' affermato dalla Direzione Generale del catasto (cfr. nota n. 3/330 del 3 febbraio 1989), e cioe' che tra gli immobili non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni si annoverano quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D ed E, nonche' la categoria A/10, a condizione, per quest'ultima, che la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Le predette istruzioni precisano altresì che, per i detti immobili strumentali "per natura", la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione, anche se si tratta di unita' immobiliari acquisite in esercizi anteriori al 1988. Per queste ultime, in particolare, potranno essere portate in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative ai periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente

durata del contratto, prescindendo quindi sia dai coefficienti tabellari stabiliti dal decreto ministeriale, sia dal tipo di attivita' svolta dall'impresa locataria, come invece avveniva precedentemente. La base di calcolo dell'ammortamento e' data dal costo del bene diminuito del prezzo di riscatto convenuto e non e' consentito l'ammortamento anticipato.

In parallelo, la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa, per tutta la durata del contratto, a condizione peraltro che questa non sia inferiore ad otto anni quando il contratto medesimo ha per oggetto beni immobili ovvero, per i beni diversi dagli immobili, alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa locataria.

Per quanto riguarda i beni immobili la disciplina sopra descritta trova ingresso limitatamente a quelli acquisiti in locazione finanziaria sulla base di contratti conclusi a partire dal 2 marzo 1989, fermo restando quindi che per quelli stipulati in data anteriore continua a trovare applicazione la norma previgente che, non prevedendo alcuna condizione di carattere temporale, consentiva la deducibilita' dei canoni qualunque fosse la durata del contratto.

Per completezza di argomento sembra opportuno ricordare che, a norma dell'art. 55, comma 5, nel caso in cui l'impresa utilizzatrice faccia luogo alla cessione del contratto di locazione finanziaria prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di riscatto, costituisce sopravvenienza attiva tassabile il valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9. La disposizione nulla precisa al riguardo, ma sembra tuttavia possibile ritenere che la sopravvenienza attiva non sia determinata dal valore normale nella sua interezza, ma dalla differenza tra questo e l'ammontare dei canoni relativi alla residua durata del contratto che dovranno essere corrisposti dal cessionario.

Nel suo insieme, la disciplina fiscale della locazione finanziaria e' dunque costituita da un complesso di norme estremamente rigorose, il cui fine e' quello di evitare che, attraverso il ricorso a tale forma contrattuale, si possa, in contrasto con le specifiche norme che regolano gli ammortamenti ordinari ed anticipati dei beni d'impresa, procedere ad un ammortamento piu' rapido dei beni medesimi, esercitando alla scadenza del contratto il diritto di riscatto. Da qui la collocazione nell'articolo che regola la detraibilita' degli ammortamenti anche delle regole che disciplinano la deduzione dei canoni, che altrimenti potrebbe apparire non pertinente alla materia.

quanto riguarda i rischi derivanti dai possibili dissesti di aziende nazionali, sia con l'esplicito riconoscimento della deducibilita' fiscale di un apposito accantonamento a fronte dei rischi su crediti vantati nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, previsto dalla legge 4 novembre 1988, n. 491.

A tale ultimo riguardo va rilevato che la percentuale entro la quale e' consentito stanziare in ciascun esercizio gli speciali accantonamenti in parola e' fissata nella misura dell'8% e la deduzione e' comunque subordinata alla condizione che gli accantonamenti vengano iscritti in un apposito fondo, distinto da quello ordinario di cui all'art. 71. L'accantonamento puo' essere costituito in un arco di tempo massimo pari a tre periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 491, e la deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24% dei crediti verso gli Stati stranieri esistenti alla fine dell'esercizio.

Conseguentemente, per la generalita' delle aziende ed istituti di credito aventi l'esercizio ordinato in coincidenza con l'anno solare, i periodi d'imposta interessati risultano essere quelli relativi agli esercizi 1988, 1989 e 1990, mentre per gli istituti aventi l'esercizio "a cavallo" di due anni solari il primo degli esercizi nel quale si e' potuto operare lo specifico accantonamento e' stato quello in corso al 3 dicembre 1988 (data di entrata in vigore del provvedimento).

Analogamente a quanto prescritto per le perdite sui crediti "ordinari", le perdite rilevate sui crediti vantati nei confronti degli Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo istituito in conformita' alla nuova disciplina.

Tale previsione comporta, evidentemente, che nel caso in cui si manifesti una perdita sui crediti in discorso, l'eccedenza rispetto all'apposito fondo deve essere direttamente portata in diminuzione dall'imponibile, senza necessita' di interessare, per la copertura dell'eccedenza stessa, il fondo "ordinario".

Cio' detto sotto il profilo normativo generale, per quanto riguarda i criteri e le modalita' di attuazione della nuova disciplina occorre aver riguardo al contenuto del D.M. 20 ottobre 1989, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

## 9. SPESE DI PUBBLICITA', PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA

L'art. 26, comma 12, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, ha ampliato il contenuto dell'art. 74, comma 2 - che in origine disciplinava soltanto la deducibilita' delle spese di pubblicita' e propaganda - introducendo per la prima volta uno specifico regime anche per le spese di rappresentanza.

Piu' precisamente, e' stato stabilito che tali ultime spese sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare complessivo, da ripartirsi obbligatoriamente nell'arco di tre esercizi in quote costanti. Nell'ambito di tale disciplina sono esplicitamente ricondotte, in quanto considerate in via di presunzione assoluta di rappresentanza, le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recanti emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa - a meno che il loro valore unitario non ecceda le lire cinquantamila - nonche' i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili.

L'applicazione della nuova normativa ha posto piu' di qualche interrogativo, per la obiettiva difficulta' di individuare esattamente la categoria delle spese di rappresentanza e di distinguerla dalle spese di pubblicita' e propaganda, in considerazione del diverso e piu' favorevole trattamento fiscale a queste ultime riservato.

Va infatti osservato che la norma in questione contiene una formulazione piuttosto generica, in quanto si limita a fare riferimento a spese che, quantunque qualificate distintamente, non presentano tra loro marcate differenziazioni, essendo tutte dirette al perseguimento di risultati economici in proiezione futura.

Se per quanto riguarda la categoria delle spese di pubblicita' e' possibile delimitarne l'ambito mediante l'ausilio della normativa che disciplina l'imposta sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639), niente affatto agevole si presenta per contro l'identificazione delle spese di propaganda - la cui espressa menzione deriva proprio dall'esigenza di evitare che il comma 2 dell'art. 74 potesse essere inteso in senso restrittivo (cfr. note illustrative dello schema di Testo Unico, riportate in allegato alla circolare ABI, Serie Tributaria, n. 35 del 1985) - e delle spese di rappresentanza, che non siano quelle come tali gia' definite legislativamente.

In linea di massima, tra le spese di propaganda dovrebbero rientrare quelle che, pur non derivando dall'uso dei veicoli pubblicitari contemplati dal citato D.P.R. n. 639, sono comunque relative ad iniziative volte a diffondere nel

una confezione di prodotti di vario genere, una cassetta di bottiglie, etc.); a tale proposito si ritiene che debba aversi riguardo al valore dell'omaggio nel suo insieme, dal momento che e' questo che forma oggetto della "distribuzione" gratuita.

Altro aspetto da chiarire, poi, e' quello concernente il significato da attribuire alla locuzione "valore unitario" e, piu' in particolare, se per tale debba intendersi quello di "costo" ovvero quello "corrente" o di "mercato".

La circostanza che il limite di valore previsto dalla norma assuma rilevanza ai fini della detraibilita' della spesa in capo all'impresa erogante fa pensare che ci si debba riferire al costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione dei beni, in quanto esso solo e' rappresentativo della incidenza che la distribuzione gratuita di beni a fini promozionali ha avuto sul conto economico dell'esercizio di cui occorre determinare il reddito imponibile.

E' il caso di rammentare, in proposito, che alla formazione del costo di acquisizione dei beni concorrono anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b), ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, nell'ipotesi in cui questa sia indeducibile per cause diverse dalla applicazione del noto meccanismo del "pro-rata" (cfr. paragrafo 5, sub B).

Si e' dell'avviso infine che la descritta normativa non si renda applicabile ai beni assegnati in dipendenza di concorsi od operazioni a premio, di cui al R.D.L. n. 1933 del 1938 (modificato, da ultimo, dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella L. 27 novembre 1989, n. 384), atteso che le spese relative a tali operazioni formano oggetto di specifica regolamentazione, giusta il disposto dell'art. 73, comma 3, che ne ammette la piena deducibilita' attraverso sia la costituzione di appositi accantonamenti in franchigia d'imposta nella misura del 70% degli impegni assunti sia il riconoscimento di successivi addebiti al conto economico per le eventuali differenze determinate a consuntivo.

Cio' posto e tornando alla previsione contenuta nell'art. 74, comma 2, terzo periodo, va ancora sottolineato come tra le spese di rappresentanza vengano annoverati i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili, nell'assunto, presumibilmente, che a tale tipologia di erogazioni non possa riconoscersi natura propriamente pubblicitaria o propagandistica, essendo prive di uno stretto collegamento con la produzione del reddito e potendo, quindi, generare soltanto quel positivo ritorno di immagine che costituisce effetto tipico della "rappresentanza".

## 10. SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

L'articolo 75, nel dettare le regole generali sui componenti del reddito d'impresa, stabilisce, tra l'altro, le condizioni ed i limiti al cui rispetto e' subordinata la deducibilita' delle spese e degli altri oneri di competenza di ciascun esercizio.

In particolare, dopo aver confermato il principio generale secondo il quale la deduzione dei predetti componenti negativi presuppone l'imputazione degli stessi al conto dei profitti e delle perdite (con l'unica eccezione riguardante quelli non imputabili per loro natura ma comunque deducibili per disposizione di legge), l'articolo riproduce, al comma 5, la disposizione in tema di "inerenza" gia' contenuta nel previgente art. 74 del D.P.R. n. 597, apportandovi talune modifiche terminologiche volte a rendere piu' chiari i confini di operativita' del regime di detraibilita' proporzionale proprio degli interessi passivi, di cui all'art. 63.

Le principali differenze che si riscontrano ponendo a raffronto i due testi normativi succedutisi nel tempo consistono:

- nella previsione di detraibilita' delle spese e degli altri componenti negativi "se e nella misura in cui" si riferiscono ad "attivita' o beni" da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito;
- nella esplicita esclusione degli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale dall'ambito di applicazione del criterio di inerenza dianzi enunciato, nell'assunto che trattasi di oneri la cui deduzione deve venire sempre ammessa integralmente per il semplice fatto di aver concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio;
- nella definizione in termini positivi del concetto di "non suscettibilita' di imputazione specifica" che determina l'attrazione dei componenti negativi di reddito nel regime del riparto proporzionale, nel senso che questo riguarda i componenti negativi che "si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito".

Il nuovo quadro normativo che ne scaturisce appare maggiormente articolato e nel contempo piu' preciso delle previgenti disposizioni in materia, di cui rappresenta, in sostanza, una ulteriore evoluzione tendente a dettare una disciplina organica e compiuta delle spese e degli oneri che

tale da far ritenere che per tutti gli altri componenti della sezione "dare" del conto economico sia necessario acclarare se essi siano imputabili, ed in quale misura, a specifici comparti operativi dell'impresa o a beni produttivi di ricavi o proventi imponibili, ovvero se siano riferibili promiscuamente a piu' attivita' o beni, taluni produttivi di proventi tassabili e talaltri produttivi di proventi esenti.

Non puo' peraltro farsi a meno di osservare come l'accennata impostazione dia adito a serie perplessita' sul piano concettuale, in quanto un'applicazione indiscriminata del criterio di deducibilita' proporzionale che prescindendo dalla natura dei singoli componenti negativi di reddito puo' condurre al parziale disconoscimento, ai fini impositivi, di oneri che intaccano la consistenza patrimoniale dell'impresa e che non hanno alcun collegamento con la produzione di proventi esenti da imposta (interessi dei titoli pubblici ed equiparati).

Comunque, anche aderendo alla tesi in parola sembra lecito affermare che essa non puo' mai aver l'effetto di rendere detraibile in proporzione la totalita' degli oneri anzidetti per il solo fatto che alla formazione del risultato economico dell'esercizio partecipino anche proventi esenti da imposta ma porta, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di diretta riferibilita' a specifiche attivita' svolte nell'esercizio dell'impresa ovvero a determinati beni suscettibili di originare profitti soggetti a tassazione, a conclusioni in gran parte coincidenti con quelle alle quali si e' pervenuti in passato.

In altri termini, anche attribuendo alla locuzione "spese ed altri componenti negativi di reddito" il significato proprio di una previsione di carattere onnicomprensivo - che si rivolge cioe' a tutte le voci del conto economico con la sola eccezione degli oneri espressamente menzionati dalla disposizione di cui trattasi - il regime di detraibilita' proporzionale potrebbe trovare ingresso soltanto allorché il singolo elemento negativo di reddito preso in considerazione risulti indistintamente riferibile sia ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili nel reddito d'impresa, sia ad attivita' o beni non computabili nel reddito stesso.

Ferma rimanendo, quindi, da un lato, la piena deducibilita' delle spese che sono strettamente inerenti alle prestazioni di servizi o alle cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dalle quali scaturiscono componenti positivi del reddito d'impresa (art. 53), e dall'altro la detraibilita' proporzionale delle spese e degli oneri attribuibili all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria nel suo complesso, occorre appurare quale trattamento debba essere riservato nell'ottica dianzi prospettata alle componenti reddituali rappresentative di

Ora, tenuto conto della equiparazione dei titoli azionari ed obbligazionari ai "beni-merce" sancita in via di presunzione assoluta dall'art. 53, appare lecito affermare che i costi d'acquisto degli stessi sono sempre integralmente deducibili in quanto specificamente riferibili per l'intera "misura" a beni da cui derivano ricavi di vendita imponibili, nei quali trovano la loro remunerazione.

La rilevata qualificazione fiscale dei titoli posseduti dalle imprese rende influente la circostanza che essi siano fruttiferi di interessi esenti da imposta, proprio per la considerazione che l'investimento nei suddetti valori mobiliari influenza negativamente il risultato economico dell'esercizio soltanto perche' gli stessi sono destinati alla negoziazione e, quindi, a produrre ricavi di vendita.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte puo' pertanto giungersi alla conclusione che le perdite, da valutazione o da realizzo, afferenti la gestione dei titoli non rientrano tra i componenti negativi soggetti alla falcidia del coefficiente di indeducibilita', a nulla rilevando la circostanza che i titoli stessi generino anche frutti esonerati da imposizione.

In termini diversi si presenta la questione relativa al trattamento da riservare all'accantonamento al fondo rischi su crediti, di cui all'art. 71, allorquando tra le poste prese a base di commisurazione della quota stanziata al fondo in franchigia d'imposta figurino crediti per mutui erogati a favore degli enti pubblici previsti dall'art. 21, secondo comma, del D.P.R. n. 601, da cui derivano interessi che concorrono soltanto per meta' del loro ammontare a formare il reddito assoggettabile ad IRPEG.

In tal caso si pone il problema di stabilire se il concorso di proventi parzialmente esenti renda tout court applicabile alla quota accantonata al fondo rischi ordinario il coefficiente di deducibilita' proprio degli interessi passivi, giusta il disposto della seconda parte del comma 5 dell'art. 75 in esame, ovvero se non debba trovare ingresso la prima parte dello stesso articolo che consente di graduare la detraibilita' degli oneri in funzione della loro riferibilita' ad attivita' o beni produttivi di ricavi o proventi imponibili.

Cio' nel presupposto che soltanto la presenza dei crediti dianzi indicati puo' mettere in dubbio la piena deducibilita' dell'accantonamento contabilizzato nei limiti fissati dal predetto primo comma dell'art. 71 essendo palese la riferibilita' di tale posta all'attivita' di concessione di finanziamenti e, in modo ancora piu' diretto, ai beni (crediti) produttivi di interessi che compongono il reddito d'impresa.

13 del 1984) a proposito dei criteri di partecipazione degli interessi moratori alla formazione del rapporto proporzionale di detraibilità degli interessi passivi - che sono stati recepiti nell'art. 63 - appare corretto ritenere l'accantonamento in parola estraneo a tale regime, in quanto esso assolve alla funzione di neutralizzare gli interessi attivi contabilizzati tra i ricavi del conto profitti e perdite, evitando che gli stessi incidano positivamente sul reddito del periodo di imposta in cui sono maturati ma non ancora riscossi.

In definitiva, la norma attualmente recata dall'art. 71, ultimo comma, che e' preordinata a garantire la sospensione da imposta degli interessi moratori, verrebbe ad essere ingiustificatamente vanificata ove si pretendesse di recuperare a tassazione una quota dell'accantonamento corrispondente al rapporto di cui all'art. 63.

D'altro canto, anche considerando l'accantonamento per quello che esso rappresenta sotto l'aspetto civilistico e contabile, vale a dire una posta svalutativa dei crediti iscritti nell'attivo del bilancio, non si potrebbe pervenire a soluzioni differenti, atteso che tale connotazione esclude che esso possa essere riferito ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa.

Tutto cio' considerato sotto il profilo normativo, stante l'interesse che la materia riveste per il settore bancario si ritiene opportuno, seguendo lo schema del conto dei profitti e delle perdite approvato con D.M. 19 novembre 1975, procedere ad una analisi delle singole voci, evidenziando a fianco di ciascuna se ed in quale misura essa sia deducibile, ovvero vada ripartita proporzionalmente, sulla base del coefficiente di deducibilita' di cui all'art. 63.

- attive da cui derivano ricavi imponibili)
- per incasso effetti: deducibili per intero
  - per collocamento titoli: da ripartire proporzionalmente
  - per altri servizi bancari: deducibili per intero (sempreche' si riferiscano esclusivamente ad attivita' da cui derivano ricavi imponibili)

## 12) Costi e spese diversi

- compensi a professionisti esterni: deducibili per intero quando riferibili ad attivita' che danno luogo a ricavi o proventi imponibili; in proporzione se afferiscono all'intera gestione aziendale; da patrimonializzare quando siano accessori al costo di acquisizione di beni
- assicurazioni: deducibili in proporzione
- pubblicita': deducibili in proporzione
- beneficenza: deducibili per intero (nei limiti fissati dall'art.65)
- locazione di macchine: deducibili in proporzione
- altri:
  - a) spese generali di amministrazione, spese per illuminazione, telefono, postali, vigilanza, pulizia, cancelleria, affitto locali, pubblicazioni, rappresentanza, ecc.: deducibili in proporzione

PARTE II: IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

## 1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

La disciplina dell'imposta locale sui redditi, originariamente contenuta nel D.P.R. n. 599 del 1973, e' ora regolata dal Titolo III del Testo unico e in particolare dagli articoli da 115 a 121.

Tra le modifiche apportate alla previgente normativa, particolare interesse presenta la previsione di cui all'art. 118, comma 1, lett. c), che delimita la base imponibile del tributo per le societa' e gli enti soggetti all'IRPEG residenti nel territorio dello Stato, nonche' per quelli non residenti che abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso, disponendo che l'imposta si applica "sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel Titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato".

La trascritta formulazione si differenzia dalla corrispondente disposizione del citato D.P.R. n. 599 (art. 4, terzo comma), in quanto quest'ultima identificava la base imponibile nell'ammontare del reddito complessivo "determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo".

Tale ultima previsione normativa, in sostanza, faceva si' che il reddito imponibile ai fini ILOR venisse calcolato per derivazione da quello quantificato agli effetti dell'IRPEG, arrecandovi le sole varianti necessarie, da un lato, per sottrarre i proventi esonerati dal tributo e, dall'altro, per aggiungere le perdite relative a cespiti estranei all'ambito di applicazione dello stesso, nonche' i proventi esenti soltanto dall'IRPEG.

Cio' aveva portato ad escludere, in linea di principio, che tali rettifiche potessero esplicare riflessi sulla deducibilita' dei costi e degli oneri soggetti al regime del riparto proporzionale di cui all'art. 58 del D.P.R. n. 597, e cioe' che esse, in presenza di proventi soggetti ad un diverso trattamento agli effetti del tributo locale, comportassero il ricalcolo del coefficiente di detraibilita' applicato agli interessi passivi e alle cosiddette spese generali in sede di determinazione del reddito assoggettabile ad IRPEG.

Vero e' che dalla impostazione teste' prospettata potevano scaturire conseguenze penalizzanti per il contribuente, come nel caso di concorso alla formazione del risultato economico di esercizio delle aziende e degli istituti di credito degli interessi derivanti da mutui fatti agli enti previsti dall'art. 21, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, i quali, beneficiando di esenzione soltanto parziale da IRPEG, danno luogo al recupero ad imposizione di una quota

concernenti la determinazione del reddito d'impresa (cfr. art. 95, comma 1) ivi compresa, ovviamente, la formazione del rapporto proporzionale di deducibilita' degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali di cui all'art. 63, con la conseguenza che ai fini della composizione di quest'ultimo si dovra' tener conto del trattamento riservato ai singoli componenti di reddito dalla normativa relativa all'ILOR.

Posto che nel numeratore della frazione in parola dovranno essere inclusi tutti i ricavi ed i proventi che concorrono a formare il reddito soggetto al tributo locale, occorre individuare quali siano gli altri proventi il cui ammontare va inserito nel denominatore in aggiunta all'importo gia' figurante nel numeratore.

E' fuori di dubbio che tra i componenti del solo denominatore siano da ricomprendere gli interessi dei titoli obbligazionari e similari che usufruiscono di regimi esonerativi (eccezione fatta per quelli relativi a titoli acquisiti a partire dal 26 novembre 1984, che, dando luogo all'ineducibilita' integrale di un corrispondente importo di interessi passivi, non influenzano il rapporto proporzionale, a norma dell'art. 63, comma 3), in quanto ad essi e' proporzionalmente riferibile una quota di interessi passivi e di spese ed oneri imputabili indistintamente alla intera attivita' aziendale.

Altrettanto non sembra lecito asserire con riguardo ai redditi prodotti all'estero, i quali, per carenza del requisito di territorialita' che ne giustifica l'esclusione dal presupposto impositivo (cfr. artt. 115, comma 1 e 118, comma 1, lett. c), si ritiene che debbano rimanere totalmente estranei alla formazione del rapporto proporzionale di cui trattasi.

Tra questi possono annoverarsi i ricavi ed i proventi conseguiti da filiali operanti all'estero e risultanti da separata gestione contabile, per i quali la piena irrilevanza agli effetti dell'applicazione dell'ILOR sul reddito prodotto dalla azienda-madre residente in Italia deriva a contrariis dalla disposizione recata dall'art. 117, comma 2, secondo la quale si considerano prodotti nello Stato i redditi provenienti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate.

Piu' complesso si presenta il discorso concernente i "redditi" esclusi dall'ILOR, ai sensi del gia' citato art. 115, comma 2, tra i quali sono indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'IRPEG, in conformita' al criterio direttivo contenuto nella legge delega per la riforma tributaria del 1971 e gia' recepito nell'art. 1 del menzionato D.P.R. n. 599 del 1973 istitutivo dell'imposta locale sui redditi.

delle imposte in tal modo assolute, di guisa che l'esclusione dal tributo locale accordata dal nostro ordinamento e' preordinata anche in tal caso ad evitare una duplicazione degli oneri fiscali.

Resta, infine, da valutare se ed in che modo il coefficiente di deducibilita' valido ai fini ILOR debba essere influenzato dalle rendite degli immobili non strumentali, le quali, mentre confluiscono nel reddito d'impresa soggetto ad IRPEG, ai sensi dell'art. 57, vengono tassate separatamente agli effetti dell'ILOR alla stregua di autonomi redditi fondiari, in virtu' di quanto disposto dall'art. 118, comma 2.

Tale circostanza lascia dubitare della possibilita' di inserire - cosi' come previsto agli effetti dell'IRPEG - nel numeratore e nel denominatore della frazione le rendite anzidette, sulla base della letteralita' delle disposizioni recate dagli artt. 95 e 63 a cui l'art. 118, comma 1, indirettamente fa rinvio, e cio', in quanto un'interpretazione sistematica della normativa in materia di ILOR farebbe piuttosto propendere per la totale loro estraneita' al rapporto proporzionale di deducibilita'.

Ed invero, la diversita' di trattamento dianzi evidenziata fa si' che nella fattispecie difettino i presupposti per l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 63, comma 2, punto e) e cio' anche nella eventualita' che il reddito fondiario benefici di esenzione dall'ILOR, atteso che tale agevolazione non si riverbera sul reddito d'impresa.

Per quanto concerne infine l'esenzione parziale da ILOR riconosciuta dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 601, si ritiene che la stessa non possa esplicitare alcuna influenza sulla composizione della frazione in parola, trattandosi di un'agevolazione spettante sul reddito complessivo determinato ai fini ILOR e non gia' su singoli componenti reddituali, i quali soltanto vengono presi in considerazione dal piu' volte citato art. 63.